

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 241

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore
florovivaistico

19/05/2024 - 03:34

Indice

1. DDL S. 241 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 241	4

1. DDL S. 241 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 241

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 241

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA PIETRA** e **MALAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

Onorevoli Senatori. - Il florovivaismo si distingue, all'interno del sistema agricolo, per la complessità che lo caratterizza sotto il profilo biologico, tecnico, commerciale e organizzativo. Nonostante le superfici limitate - si stima che siano meno di 30.000 gli ettari destinati alla floricoltura intensiva e al vivaismo floro-ornamentale - il settore vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di euro e impiega oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende. L'*export*, inoltre, rappresenta un quarto del valore complessivo annuo della produzione florovivaistica in Italia. I prodotti della floricoltura intensiva (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno) rappresentano una delle tradizionali eccellenze italiane, anche se il mancato supporto a tali produzioni e un'aggressiva e non sempre corretta competizione internazionale hanno portato, negli ultimi anni, a una forte crisi, che si è manifestata con la riduzione del numero di aziende e delle superfici.

I prodotti del florovivaismo e, in particolare, le piante utilizzate per la realizzazione del verde pubblico, rappresentano un prodotto strategico in grado di qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, determinando un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti, nonché di diventare motore di sviluppo sostenibile.

Uno dei comparti produttivi che tradizionalmente ha costituito l'ossatura del settore, cioè quello dei fiori recisi, da alcuni anni vive una situazione di estrema difficoltà, determinata da ragioni congiunturali e strutturali. Da un punto di vista congiunturale, la riduzione dei consumi causata dalle crisi economiche che si sono succedute negli ultimi anni, a livello internazionale e nazionale, ha avuto un forte impatto negativo sull'intera filiera del reciso, dalla produzione fino alla commercializzazione. Dal punto di vista strutturale, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di *standard* condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, troppo dipendenti da un mercato che si attiva solo in concomitanza di alcune ricorrenze, l'assenza di un supporto normativo e la disomogeneità delle norme edilizie relative alle serre nelle regioni italiane, sono condizioni che il comparto vive con particolare gravità e che investono tutto il settore nel suo complesso.

La notevole articolazione territoriale del settore da una parte consente di valorizzare le condizioni pedoclimatiche di alcuni comprensori per la produzione di fiori e di fronde recisi, di piante in vaso da interni e di piante da destinare agli spazi a verde, e dall'altra è da ricondurre al significativo impiego di apprestamenti di protezione, in grado di attenuare i vincoli connessi con le condizioni climatiche non favorevoli. Ciò determina, soprattutto per il comparto della floricoltura intensiva, il ricorso generalizzato alle serre, con conseguenti aggravii energetici.

Grazie all'attività del vivaismo ornamentale, che fornisce piante di qualità, anche di provenienza locale, è possibile qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, contribuendo all'equilibrio ecologico dei territori urbani e al benessere degli abitanti, diventando motore di sviluppo sostenibile.

Le sempre più frequenti invasioni di parassiti alieni, con elevata capacità distruttiva, devono spingere ad accrescere la biodiversità degli impianti a verde, grazie all'impiego di specie o *cultivar*, con differenti o complementari caratteri di resistenza o tolleranza ai parassiti. Le piante ornamentali possono anche essere utilizzate nella ricomposizione ambientale di aree degradate, nel risanamento dei suoli degradati e nella fitodepurazione delle acque reflue.

Si deve anche sottolineare la forte spinta che deriva dal settore, e in particolare dal mercato, nei confronti di materiale certificato, oltre che dal punto di vista qualitativo (marchi) e fitosanitario, anche sotto il profilo della sostenibilità ecologica dei processi produttivi (uso razionale di acqua e delle risorse naturali, assenza di torba dai substrati, colture ecocompatibili, biologiche eccetera). La messa a punto di protocolli di produzione biologica è un'istanza in atto fortemente avvertita dal settore.

A causa dell'intenso *turn-over* dei prodotti, della rapida obsolescenza delle tecnologie e dei mezzi di produzione coinvolti (valgano per tutti gli apprestamenti di protezione, spesso condizionati, che devono essere considerati strumenti operativi indispensabili per l'esercizio del florovivaismo) e dell'elevato livello delle competenze tecniche e commerciali che gli imprenditori devono possedere, il settore esprime numerose istanze, che sono richiamate nei piani di settore, elaborati a cadenza triennale, che riportano, tra gli altri, le istanze di ricerca e di sviluppo del settore nel suo complesso, dalla floricoltura intensiva al vivaismo ornamentale, alla realizzazione degli spazi a verde.

Il presente disegno di legge, composto da sedici articoli, costituisce un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.

In particolare, l'articolo 1 reca la definizione del settore produttivo, che tiene conto dell'elevata articolazione del settore stesso e dell'intensa innovazione biologica e tecnica che lo caratterizza, in conformità alla definizione prevista dall'Associazione internazionale dei produttori ortoflorovivaistici (*The International Association of Horticultural Producers*). Nell'ottica della multifunzionalità, tutto il settore contribuisce al miglioramento della qualità della vita della popolazione, per gli aspetti estetici e di fruizione dell'ambiente, di assorbimento dell'anidride carbonica, di intercettazione delle polveri sottili e in genere di disinquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, nonché di creazione di barriere visive e acustiche nel contesto del tessuto urbano. Il settore florovivaistico è suddiviso in cinque macro-comparti produttivi, ognuno dei quali fa capo a un elevato numero di specie, varietà e *cultivar*, nell'ordine di diverse migliaia, annuali, biennali, poliennali, erbacee, arbustive e arboree, che si rinnovano con rapidità e continuità.

A causa della complessità del comparto, si comprende l'esigenza, di cui all'articolo 3, di definire cosa si intenda con attività agricola florovivaistica, accanto ai riferimenti « classici » (articolo 2135 del codice civile, articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016), e di definire, in maniera univoca, le principali figure professionali che sono coinvolte nel settore; tale definizione, che deve essere il frutto di un'attenta analisi, è demandata a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

All'articolo 4 si analizza la distribuzione territoriale delle attività florovivaistiche. In numerosi comprensori regionali, infatti, il florovivaismo rappresenta uno dei settori trainanti dell'agricoltura e costituisce un elemento identificativo di alcune realtà territoriali: si pensi al Piemonte, alla Lombardia, alla Liguria, al Veneto, alla Toscana, alla Campania, al Lazio, alla Puglia, alla Sicilia, e talvolta, grazie al valore estetico delle piante e delle colture, rappresenta una reale possibilità di ampliamento dell'offerta turistica. Anche per questi motivi si avverte l'esigenza, per le regioni e i comprensori in cui queste attività sono consolidate anche a livello territoriale e storico, di individuare le zone vocate e i « distretti florovivaistici ».

Nell'articolo 6 viene ridefinito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, dando ad esso un'organizzazione più agile, attraverso l'istituzione di un Osservatorio per i dati statistici ed economici, che analizza anche l'aspetto dell'*import-export*, e di un Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in considerazione del rilievo che assumono le questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita.

La complessità di prodotti e tecnologie e degli equilibri di questi all'interno del settore e dei rapporti con altri settori richiede l'istituzione di un ufficio del settore florovivaistico (articolo 7), con il compito di rappresentare e di supportare a livello nazionale e internazionale il settore florovivaistico.

Un aspetto che viene sottolineato è quello dei rapporti tra le amministrazioni centrali che si occupano di problematiche sovrapponibili a quelle del settore del florovivaismo (articolo 8). L'esempio dei criteri ambientali minimi (CAM), elaborati all'interno del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, esprime bene l'esigenza di tenere in debito conto le competenze del settore florovivaistico, senza le quali si rischia di elaborare norme che, nei fatti, non possono essere applicate.

Un'esigenza che il settore esprime è quella di adottare un Piano nazionale del settore florovivaistico (articolo 9), con il quale programmare gli interventi a sostegno del settore e soprattutto di quei comparti che avvertono maggiormente la crisi.

Il Piano è uno strumento fondamentale per condividere le azioni operative della filiera: in tale ambito, ad esempio, la fase operativa, durata quattro anni, ha coinvolto direttamente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per il settore dei codici doganali della nomenclatura combinata, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e l'ISTAT, che hanno collaborato all'elaborazione del documento presentato alla Commissione europea. Dal 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore i nuovi codici doganali a livello mondiale, sulla proposta italiana di aggiornamento del capitolo 6 « Piante vive e prodotti della floricoltura » della nomenclatura combinata riguardanti ranuncoli, agrumi in vaso e contenitore, nonché conifere e sempreverdi in vaso e contenitore. Tale distinzione tra alberi, arbusti e arboscelli in vaso o in contenitore, per la maggior parte destinati alla casa e al cortile, e quelli per il suolo, destinati alla creazione e al mantenimento di giardini e spazi verdi, compresi gli spazi pubblici, è di particolare importanza poiché permette di identificare l'uso finale del prodotto, ovvero di consentire una valutazione più realistica dei flussi di mercato, sia a livello statistico che conoscitivo, di studio e sviluppo delle tendenze, portando forti benefici alle imprese nelle analisi dei mercati, nel *marketing* di prodotto e nella programmazione della produzione.

Un'istanza particolarmente avvertita è quella della definizione della qualità delle produzioni e dei marchi (articolo 11), in grado di fornire una riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche.

A seguito dell'elevato livello dell'importazione e dell'esportazione e delle possibili collegate conseguenze di carattere fitosanitario, il settore deve poter contare su un'idonea assistenza, non solo logistica, ma anche informativa e tecnologica. In un settore così articolato e innovativo la comunicazione e la promozione appaiono strategiche e devono essere adeguatamente supportate dal punto di vista finanziario (articolo 12).

Uno dei problemi ai quali risponde il presente disegno di legge è la definizione dei centri per il giardinaggio (articolo 14), aziende agricole che provvedono alla produzione di piante e di fiori recisi, alla loro commercializzazione e forniscono beni e servizi connessi all'attività di giardinaggio, sia specializzata che hobbistica.

Nell'ottica di un corretto sviluppo del verde pubblico e privato, si rende necessario individuare e normare l'attività di manutentore del verde (articolo 15). Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve predisporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un apposito decreto per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

L'articolo 16 interviene sui contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, al fine dell'accrescimento in vivaio delle piante da utilizzare nel verde pubblico. L'esigenza di intervenire in merito è palese laddove si considerino le peculiarità del sistema « infrastruttura urbana », costituito da elementi viventi (le piante e in particolare gli alberi) e l'enorme beneficio che lo stesso apporta alla salubrità dell'aria e alla salute dei cittadini. Poter disporre di piante idonee alle condizioni di impianto risponde pienamente ai criteri di efficienza ed efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche. Ad oggi, la maggioranza degli interventi risente di cure carenti nelle fasi di messa a dimora e di cura *post* impianto. Ne consegue che il numero delle piante che attecchiscono risulta compromesso, così come la qualità degli esemplari arborei e la possibilità di vegetare e svilupparsi in modo ottimale. Questo

strumento potrebbe favorire la predisposizione di un piano strategico nazionale per incrementare il patrimonio arboreo delle città, proteggendole dalle isole di calore e da altri eccessi climatici, e per favorire il rinnovo delle vecchie e rischiose alberate stradali.

Se si vuole rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso occorre (articolo 18) favorire forme di aggregazione fra produttori, quali le organizzazioni di produttori (OP), che appaiono in grado, grazie alle maggiori dimensioni economiche, di ridurre, soprattutto per le aziende di più piccole dimensioni, i passaggi intermedi tra produttore e consumatore e di aumentarne il potere contrattuale. La gestione dei rapporti con il mercato è, infatti, l'attività più critica che oggi l'imprenditore florovivaistico deve affrontare, perché il valore aggiunto delle produzioni dipende da quanto riesce a qualificare il proprio prodotto. Le opportunità fornite dall'aggregazione in OP sono molte: riduce i passaggi commerciali, allarga i possibili mercati, soprattutto quelli esteri, amplia la gamma dei vegetali e dei prodotti vegetali potenzialmente disponibili, consente di ottenere garanzie sui crediti e condizioni di pagamento più vantaggiose, di gestire direttamente le fasi di trasformazione del prodotto, di programmare la produzione in funzione degli accordi commerciali, di predisporre servizi di assistenza tecnico-economica, di sviluppare tecnologie innovative e di gestire sistemi di qualità e certificazioni.

Un altro aspetto complesso, particolarmente avvertito dagli imprenditori agricoli del settore, le cui aziende sono spesso caratterizzate da superfici modeste, è quello del valore dei titoli della Politica agricola comune (PAC) e della modalità con cui si definiscono i punteggi per l'accesso ai finanziamenti del Piano strategico nazionale (PSN) all'interno dei programmi di sviluppo rurale (PSR). Si chiede, in particolare, che le regioni, nei propri PSR annuali e pluriennali, tengano conto delle peculiarità delle aziende florovivaistiche (articolo 19).

A causa dell'intenso *turn-over* dei prodotti, della rapida obsolescenza delle tecnologie e dei mezzi di produzione coinvolti e dell'elevato livello delle competenze tecniche e commerciali che gli imprenditori devono possedere, il settore necessita di continuo aggiornamento tecnologico, di ricerca e di sviluppo nel suo complesso, dalla floricoltura intensiva al vivaismo ornamentale, alla realizzazione degli spazi a verde.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali, nonché la prosecuzione dell'allevamento della produzione anche al di fuori dei vivai.
3. Il settore florovivaistico è distinto in sei macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato:
 - a) floricoltura, concernente la produzione di fiori, foglie e fronde recisi freschi, secchi, colorati, sbiancati e stabilizzati, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
 - b) produzione degli organi di propagazione gamica, ovverosia semi o sementi, o agamica, ovverosia bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da *vivo* e da *vitro*;
 - c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;
 - d) vivaismo frutticolo, anche ornamentale, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione, in vaso o in piena terra, di piante frutticole;
 - e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco;
 - f) vivaismo orticolo.
4. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio, e in particolare:

- a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, quali vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore;
- b) i grossisti, i confezionatori e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:
- 1) mercati pubblici e privati;
 - 2) progettisti del verde;
 - 3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;
 - 4) fioristi e fiorai, allestitori floreali;
 - 5) punti di vendita e spacci aziendali;
 - 6) centri per il giardinaggio;
 - 7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del « fai da te » (*bricolage*);
 - 8) gli ambulanti e i chioschi;
 - 9) i rivenditori e gli impiantisti;
- c) il settore del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica e tutte le soluzioni basate sulla natura (*nature based solutions*).
5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 4, lettera b), sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.

Art. 2.

(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, per macroaree, all'interno del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree Nord, Centro, Sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo, e i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio delle attività di rivendita di giornali e riviste, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di *souvenir*, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.

Art. 3.

(Attività agricola florovivaistica)

1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
2. Ai fini della presente legge, per « attività agricola florovivaistica » si intende l'attività diretta alla produzione e alla manipolazione dei vegetali ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di mazzi di fiori (*bouquet*) da produzioni floricole aziendali, nonché alla loro commercializzazione, ove queste ultime risultino connesse alla prima attività.
3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune

prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all'articolo 16, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola, nella sussistenza delle condizioni di cui al comma terzo dell'articolo 2135 del codice civile, le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano.

4. Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34. Le aziende vivaistiche possono provvedere altresì, dietro accordi e convenzioni, alla produzione di materiale per l'impiego in spazi verdi urbani o periurbani, certificabile come « selezionato » secondo i commi 6 e 7 dell'allegato III del citato decreto legislativo n. 386 del 2003.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.

Art. 4.

(Distretti florovivaistici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo, nonché di una rilevanza economica ed occupazionale di tali imprese rispetto ai sistemi produttivi locali, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività devono orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.

2. Nei distretti di cui al comma 1 si possono attuare interventi volti alla qualificazione funzionale e ambientale dei distretti medesimi, per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, alla possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

3. Nei distretti di cui al comma 1 possono essere promosse attività volte alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo delle attività florovivaistiche, nonché specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare i distretti florovivaistici, ai sensi del comma 1, adeguando i contenuti dei piani locali di gestione del territorio ai fini della loro corretta applicazione.

Art. 5.

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro

delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, predisporre un Piano nazionale per la riconversione delle suddette strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento alle più recenti norme in materia di sicurezza;
- b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;
- c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;
- d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;
- e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;
- f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;
- g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo, sia energetico che agricolo, dedicato a nuove installazioni, al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
- h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;
- i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;
- l) incentivare la rottamazione delle serre e delle strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e di coltivazione;
- m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine, e modificarne le caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle *performance* di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;
- n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione dei ponti termici, impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
- o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con *film* innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
- p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, illuminazione, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;
- q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto, anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;
- r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e in impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 identifica le forme e le modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Art. 6.

(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato « Tavolo ».

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore florovivaistico, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, anche nell'ambito del Patto per l'*export*, firmato l'8 giugno 2020;

c) monitoraggio dei dati economici e statistici attraverso l'Osservatorio di cui al comma 8;

d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, ortofrutticolo e del verde urbano e forestale attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10;

e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione delle azioni di conservazione e di valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;

f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati a emergenze fitosanitarie;

g) promozione di progetti innovativi nel campo della ricerca, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca;

h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore;

i) elaborazione di indicazioni guida omogenee, da specificare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico, anche in relazione agli interventi di riqualificazione, rigenerazione urbana con la natura e di forestazione urbana;

l) monitoraggio degli atti legislativi emessi a livello nazionale ed internazionale.

m) monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura e di altre pratiche non conformi all'interno della filiera;

3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 dicembre 2012, n. 18353.

4. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) due rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con delega per il florovivaismo;

g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore e della filiera florovivaistica, con prevalenza di quelle di livello nazionale;

i) due rappresentanti della cooperazione;

l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrosso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;

m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.

5. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti e in qualità di

osservatori, ai rappresentanti:

- a) dei consorzi nazionali;
- b) dei mercati nazionali;
- c) dei distretti nazionali;
- d) dei sindacati dei lavoratori;
- e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;
- n) delle università.

6. Il Tavolo può prevedere l'istituzione di tavoli settoriali permanenti e avvalersi di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 4 ed al comma 5, nonché di altri esperti di settore.

7. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti di protezione, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato nonché i volumi di importazione e di esportazione.

9. I componenti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati ai commi 4 e 5, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale. L'Osservatorio si occupa delle questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, anche in relazione al loro contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e all'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie di aziende operanti nel comparto della realizzazione cura e manutenzione del verde, al fine di istituire un Albo ufficiale degli operatori del verde che possa costituire riferimento sia negli appalti del verde pubblico che negli affidamenti privati.

11. I componenti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo indicati ai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario nazionale e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9 e partecipano alla sua approvazione.

14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

Art. 7.

(Ufficio per la filiera del florovivaismo)

1. Al fine di garantire il potenziamento e il coordinamento del settore florovivaistico italiano è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 8.

(Coordinamento permanente, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*. L'organo di coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy* e da due rappresentanti del Tavolo. L'organo di coordinamento si consulta periodicamente con il Tavolo. Esso promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica, anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

(Piano nazionale del settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato « Piano ».

2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore florovivaistico, destinato a fornire alle

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti altresì nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico, in particolare quello relativo al riscaldamento delle strutture protette, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha durata triennale.

4. Il Piano è articolato in sezioni, per consentire interventi differenziati sulla base delle specificità delle produzioni del comparto.

5. Il Piano può altresì individuare, in coerenza con il piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013, n. 10, le strategie di realizzazione del verde urbano fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi.

6. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » delta missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

7. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 6, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano, compatibilmente con quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile. Il medesimo Ministero istituisce e riconosce premi: per la realizzazione di pareti vegetali e urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o al miglioramento estetico dei luoghi, per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito urbano, a creare aree d'ombra al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito urbano, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 11.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono promuovere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire uno strumento di riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che

garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove i marchi di cui al comma 1, che le aziende florovivaistiche possono adottare in ambito individuale o collettivo in ambito regionale, nazionale, interregionale o di distretto florovivaistico.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile, anche nell'ambito del settore florovivaistico.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

(Piano di comunicazione e promozione)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predispone un Piano di comunicazione e promozione che individua in modo organico gli interventi e le azioni per la valorizzazione del settore. Il Piano è predisposto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo, avvalendosi dell'ufficio di cui all'articolo 7.

2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane)

1. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti. Rientrano tra tali attività anche la pianificazione e gestione del verde ad integrazione degli strumenti urbanistici in vigore, sia su scala urbana che territoriale.

2. I comuni applicano le disposizioni del comma 1 nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Centri per il giardinaggio)

1. I centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono considerati aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo, e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola principale. Essi sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti di vendita, che svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, forniti di norma di serre e di vivai predisposti per la produzione e vendita di una elevata quantità di piante e fiori nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla quale è connessa un'offerta di prodotti, in misura non prevalente, complementare e strumentale al settore, ai quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina

- fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, previsto dal medesimo comma 2.
2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito un regolamento per l'attuazione del comma 1, assicurando che dall'applicazione delle regole fiscali vigenti ai centri per il giardinaggio non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dell'articolo 56-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai centri per il giardinaggio, con riferimento alla percentuale del volume d'affari esclusivamente derivante dall'attività di commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori agricoli. Il suddetto regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

Art. 15.

(Esercizio dell'attività di manutentore del verde)

1. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde, e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul documento relativo allo « *Standard* professionale e formativo di manutentore del verde », stabilito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 16.

(Contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione)

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di specie vegetali di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano, nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche delle specie vegetali, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione. I suddetti contratti possono essere stipulati sia con le aziende agricole florovivaistiche che con le imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento, in base a specifici requisiti e competenze, in base a quanto stabilito all'articolo 4 comma 3, oppure tra le suddette aziende ed imprese in accordo tra loro.
2. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro aventi durata massima di sette anni, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, con relativo piano di manutenzione, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Costituiscono altresì titolo preferenziale il possesso di certificazioni di qualità di cui all'articolo 11 della presente legge.
3. Gli eventuali oneri derivanti dai contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione possono essere sostenuti, anche mediante sponsorizzazione, sia da imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze, sia da parte di soggetti terzi privati. Fermi restando i ruoli e le definizioni di cui agli articoli 1 e 4, le associazioni di aziende agricole

florovivaistiche e di imprese che provvedono alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa, in base a specifici requisiti e competenze, sono promotrici di accordi di collaborazione, al fine di determinare azioni sinergiche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche per una più completa e puntuale definizione dei contratti di coltivazione per la produzione, messa a dimora e manutenzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tale fine i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui al primo periodo, individuandone le condizioni e le forme di regolamentazione.

Art. 18.

(Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale, in particolare, delle aziende di piccole dimensioni.

Art. 19.

(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, individua specifiche misure e interventi, in favore delle aziende e imprese florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a livello locale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nell'ambito dei propri PSR annuali e pluriennali.

Art. 20.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.